C12124 - E.ON ENERGIA/RAMO DI AZIENDA DI ELECTRA ITALIA
Provvedimento n. 26850

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 15 novembre 2017;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società E.on Energia S.p.A., pervenuta il 16 ottobre 2017;

VISTI la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. E.on Energia S.p.A. (di seguito E.on Energia), è una società attiva su tutto il territorio nazionale nella vendita di energia elettrica e di gas e nei servizi correlati. E.on Energia è una società a socio unico soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di E-on Italia S.p.A., a sua volta appartenente al gruppo energetico internazionale privato E.on. Nel 2016 E.on Energia ha realizzato un fatturato nazionale di circa 1,4 miliardi di euro. Il gruppo E.on. ha realizzato, nel medesimo anno, un fatturato globale pari a circa 38 miliardi di euro.

2. Electra Italia S.p.A. (di seguito, Electra) è una società attiva sul territorio nazionale nella vendita di energia elettrica e di gas e nei servizi correlati. In particolare, il ramo di azienda oggetto di cessione riguarda la vendita di energia elettrica a grandi clienti (*corporate*). Electra ha realizzato nel 2016 un fatturato pari a circa 349 milioni di euro nel 2016, mentre il ramo di azienda interessato dall'operazione ha realizzato, nello stesso anno, un fatturato stimato in circa 173 milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. La comunicazione in esame riguarda la cessione da Electra Italia S.p.A. a E.on Energia S.p.A. di un ramo di azienda, costituito da 83 accordi di somministrazione di energia elettrica a grandi clienti. L'operazione determina un ampliamento del portafoglio clienti *corporate* dell'acquirente, attraverso il trasferimento della titolarità dei contratti di somministrazione di energia.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di una parte di un' impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.
Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 492 milioni di euro e in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 30 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

5. L'operazione in esame interessa la vendita al dettaglio di energia elettrica nel mercato libero, in particolare verso clienti non domestici connessi in media ed alta tensione.

Il mercato rilevante

Il mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica nel mercato libero verso i grandi clienti

6. Nella vendita di energia elettrica al dettaglio nel mercato libero occorre distinguere la vendita ai grandi clienti industriali e commerciali connessi alle reti in alta e media tensione da quella alle piccole imprese connesse alla rete in bassa tensione. Occorre inoltre distinguere la vendita alle imprese - in particolare le piccole imprese in bassa tensione - da quella alle famiglie (o "clienti domestici"). Nel caso in esame, l'operazione riguarda esclusivamente il mercato della vendita di energia elettrica al dettaglio nel mercato libero verso i grandi clienti.
7. Per quel che riguarda la dimensione geografica, il mercato della vendita di energia elettrica ai clienti allacciati in media e alta tensione ha dimensione nazionale[1].

[1] *[Tra i molti cfr. C12071 – HII/ENERGRID - ENERGIA E TERRITORIO – SERVIZI ITALIANA GAS, provv. 26264 del 7 dicembre 2016 in boll. 46/2016.]*

Effetti dell'operazione

Effetti dell'operazione nei mercati della vendita al dettaglio di energia elettrica nel mercato libero

8. Le parti hanno fornito le quote da esse detenute nel mercato rilevante, calcolate in termini di valore e di volumi, e sono indicate nelle seguenti tabelle (cfr. Tabella 1, Tabella 2)[2].

Tabella 1: quote di mercato in valore (milioni di euro)

	2014	**2015**	**2016**
E.on Energia S.p.A.	*[1-5%]*	*[1-5%]*	*[1-5%]*
Electra Italia S.p.A.	*[inferiore all'1%]*	*[inferiore all'1%]*	*[inferiore all'1%]*
Quota congiunta	*[1-5%]*	*[1-5%]*	*[1-5%]*

Tabella 2: quote di mercato in volume (TWH)

	2014	**2015**	**2016**
E.on Energia S.p.A.	*[1-5%]*	*[1-5%]*	*[1-5%]*
Electra Italia S.p.A.	*[inferiore all'1%]*	*[1-5%]*	*[1-5%]*
Quota congiunta	*[1-5%]*	*[1-5%]*	*[1-5%]*

9. Come si può notare dalle Tabelle 1 e 2, nel mercato rilevante considerato, l'operazione ha effetti del tutto trascurabili, in quanto la stima della quota di mercato congiunta acquisita a seguito dell'operazione risulta inferiore al 5%, sia in termini di valore che in termini di volume. Peraltro, nel medesimo mercato operano concorrenti qualificati come Enel (con un quota di mercato oltre il 15%), Axpo Group ed Edison (entrambi con una quota di mercato superiore al 10%).

10. Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a determinare la costituzione di una posizione dominante nel mercato rilevante della vendita al dettaglio di energia elettrica nel mercato libero verso i grandi clienti.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non comporta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

f.f. IL PRESIDENTE
Gabriella Muscolo

[2] *[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]*